



# COMUNE DI PALERMO

*Ufficio di Staff del Segretario Generale*

Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478

e-mail: [segretariogenerale@comune.palermo.it](mailto:segretariogenerale@comune.palermo.it)

Palermo 07/02/2017 prot. n. 101008/USG

Responsabile del procedimento: Funz. amm.vo d.ssa M.C.Scalia (e-mail: [m.c.scalia@comune.palermo.it](mailto:m.c.scalia@comune.palermo.it))

**OGGETTO: Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 73, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Nota informativa.**

*e-mail*

Ai Sigg. Dirigenti

[dirigenti@comune.palermo.it](mailto:dirigenti@comune.palermo.it)

e, p.c.

Al Sig. Sindaco

[sindaco@comune.palermo.it](mailto:sindaco@comune.palermo.it)

Con riferimento all'argomento in epigrafe e per opportuna conoscenza, si ritiene utile informare le SS.LL. circa la recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 20, del 25 gennaio u.s, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02 dicembre 2016, recante: "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 50").

A tal riguardo occorre preliminarmente precisare che le modalità di pubblicazione, a livello nazionale, degli avvisi e dei bandi di gara per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere sono disciplinate dall'art. 73 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50<sup>1</sup> e che il

<sup>1</sup> Recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". L'art. 73 ("Pubblicazione a livello nazionale") così dispone: "Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 non sono pubblicati in ambito nazionale prima della pubblicazione a norma dell'articolo 72. Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo a livello nazionale qualora la stessa non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 72. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell'avviso o bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committente prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione. Fermo restando quanto previsto all'articolo 72, gli avvisi e i bandi sono altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine

comma 4 del medesimo articolo, disponendo la pubblicazione dei predetti avvisi e bandi di gara sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, rimette, fra l'altro, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con la medesima Autorità, l'onere di definire gli indirizzi generali di pubblicazione degli stessi *“al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità”*, anche attraverso l'impiego della stampa quotidiana di maggiore diffusione sul territorio della provincia cui afferisce l'oggetto dell'appalto e nel quale l'amministrazione aggiudicatrice esercita le proprie competenze.

L'art. 2 del predetto decreto ministeriale del 2 dicembre 2016 dispone che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza pubblichino gli avvisi ed i bandi di gara di cui agli articoli 70 (*“Avvisi di preinformazione”*), 71 (*“Bandi di gara”*), 98 (*“Avvisi relativi agli appalti aggiudicati”*), con le modalità disciplinate dagli articoli 72<sup>2</sup> e 73 del D. Lgs 50/2016.

La pubblicazione di bandi ed avvisi di gara sulla piattaforma ANAC deve essere effettuata *“entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione*

---

*di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 11. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC”.*

<sup>2</sup> L'art. 72 del D. Lgs. 50/2016 (*“Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi”*) così dispone: *“ Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni indicate nell'allegato XII, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o più delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo 55, comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati: a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 129 che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto dall'articolo 98, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara; b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalità di trasmissione precisate al comma 1.*

da parte della stessa Autorità” e deve riportare la data di pubblicazione dalla quale decorrono i termini per la presentazione delle offerte.

I medesimi avvisi e bandi di gara devono essere pubblicati, altresì, *“non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul <<profilo committente>> con l’indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma”*.

L’art. 3 del medesimo decreto disciplina tempi e modalità di pubblicazione sui quotidiani, in vigore dal 1° gennaio 2017, degli avvisi e bandi di gara e degli avvisi relativi ad appalti aggiudicati disponendo, fra l’altro, che la pubblicazione di avvisi e bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o concessioni di importo compreso tra i 500.000 euro e i 5.225.000 euro debba essere effettuata per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo in cui si eseguono i contratti.

La pubblicazione degli avvisi e bandi afferenti appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie previste dall’art.35, commi 1 e 2<sup>3</sup> del D. Lgs. 50/2016, deve essere effettuata, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo in cui si eseguono i contratti.

L’art. 5, infine, fissa in sessanta giorni dall’aggiudicazione, il termine massimo entro il quale l’aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara.

Quanto sopra si rappresenta alle SS.LL. suggerendo un’approfondita lettura del decreto ministeriale sommariamente commentato.

Distinti saluti

***Il Segretario Generale  
Fabrizio Dall’Acqua***

---

<sup>3</sup> I commi 1 e 2 dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 (*“Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”*) così dispongono: *“1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti: a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII; c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII; d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX. 2. Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti: a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX”*.